II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1984

ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, concernente un progetto di aiuto del governo italiano nel settore tessile e dell'abbigliamento

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(84/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver dato modo agli interessati, ai sensi delle disposizioni di tale articolo, di presentare le loro osservazioni ed averne preso atto,

I

considerando che con lettera in data 6 settembre 1983 il governo italiano ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti a favore di un'impresa del settore tessile e dell'abbigliamento situata a Bologna, che fabbrica essenzialmente pigiami (categoria AMF 24), sottosettore considerato altamente competitivo in Italia e di conseguenza in linea di massima escluso dal campo di applicazione della legge 675/77 relativa alla ristrutturazione ed alla riconversione industriale che prevede aiuti, nonché maglieria intima, sottosettore che figura del pari fra quelli competitivi (categoria AMF 13) e per il quale vige l'obbligo della notifica preventiva di ogni caso di aiuto;

considerando che il governo italiano intende nondimento far beneficiare questa impresa, che occupa circa 250 persone, degli aiuti previsti dalla predetta legge 675/77; che il programma dell'impresa non prevede riduzioni della capacità produttiva annuale, che resterebbe invariata a 2 milioni di capi, e implica anzi un aumento della produzione di circa 200 000 capi all'anno;

considerando che l'aiuto consisterebbe in un contributo in conto interessi di 7,94 punti su un prestito obbligazionario di 925 milioni di lire emesso al tasso di riferimento del 19,85 %, per una durata di 10 anni con due anni di preammortamento; che, su un investimento complessivo di 5,02 miliardi di lire, le spese per l'adeguamento delle scorte si aggirerebbero su 3,2 miliardi, dei quali 440 milioni sarebbero riconosciuti ammissibili all'aiuto; che gli investimenti restanti riguardano essenzialmente l'acquisto di macchinari per l'ammodernamento dei cicli produttivi, al cui costo deve di norma provvedere l'impresa stessa;

considerando che la Commissione ha ritenuto che l'aiuto non era conforme alle condizioni previste per l'applicazione della predetta legge 675/77, da essa approvata il 18 gennaio 1983;

considerando che la Commissione ha avviato nei confronti di questo aiuto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, ed ha invitato il governo italiano, con la lettera del 15 dicembre 1983, a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo;

II

considerando che, nelle osservazioni presentate il 1° febbraio 1984 nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, le autorità italiane non hanno fornito elementi nuovi tali da modificare la valutazione fatta dell'aiuto al momento dell'inizio della procedura; che le autorità italiane si

sono limitate a ribadire che il piano di investimenti ha come obiettivo essenziale il miglioramento qualitativo e l'automatizzazione della produzione e che la contropartita rispondente all'interesse comunitario non è necessariamente da ricercarsi in ogni singolo caso di aiuti bensì può riscontrarsi nella conformità del progetto con il programma settoriale di insieme approvato dal CIPI ;

considerando che, nell'ambito della stessa procedura, tre Stati membri e tre federazioni nazionali del settore tessile e dell'abbigliamento hanno trasmesso le loro osservazioni ; che queste osservazioni corroborano la posizione della Commissione o sottolineano in particolare il fatto che l'impresa prevede un aumento della produzione ; che essa opera in un sottosettore altamente competitivo a livello comunitario ; che gli investimenti previsti riguardano essenzialmente l'acquisto di nuovi macchinari e di attrezzature di ammodernamento che non possono essere considerati alla stegua di elementi di ristrutturazione ;

III

considerando che l'aiuto progettato dal governo italiano è idoneo ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri ed a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato favorendo l'impresa interessata e la sua produzione ;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti per i quali ricorrono le condizioni da esso enunciate ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato precisano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario ; che tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei rgimi generali di aiuto, e in particolare che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti, e in particolare che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe le imprese beneficiarie ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;

considerando che concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di uno dei suddetti obiettivi equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da un interesse comunitario, accordando nel contempo indebiti vantaggi ad alcuni degli Stati membri ;

considerando che, nell'applicare i principi summenzionati all'esame di singoli casi di aiuto, la Commissione deve accertare che esista da parte del beneficiario una contropartita che giustifichi la conccessione dell'aiuto, ossia che l'aiuto è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciato dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma è destinato a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria ;

considerando che, per il settore tessile e dell'abbigliamento, la Commissione ha precisato, nelle discipline comunitarie in materia di aiuti a questo settore definite nel 1971 e nel 1977, gli obiettivi da perseguire nell'interesse comunitario ; che questi obiettivi escludono, in particolare, qualsiasi sostegno a finalità conservativa che rischierebbe di trasferire le difficoltà da uno Stato membro all'altro ;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando infatti che il governo italiano non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare nessuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, relative agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va osservato che la zona in cui si trova lo stabilimento dell'impresa beneficiaria non è contraddistinta da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato ; che, quanto alla deroga di cui alla lettera c), va rilevato che l'aiuto non agevolerebbe, diversamente da quanto previsto per la deroga, lo sviluppo di talune regioni economiche, obiettivo alla cui realizzazione l'aiuto non è del resto neppure finalizzato ;

considerando che, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la misura progettata non presenta caratteristiche che consentano di qualificarla come un progetto di comune interesse europeo o come progetto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, e la cui realizzazione giustifica l'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato all'incompatibilità degli aiuti sancita dall'articolo 92, paragrafo 1, dello stesso ;

considerando che, il 18 gennaio 1983, la Commissione ha deciso di non muovere obiezioni nei confronti del regime italiano di aiuti ai sensi della legge 675/77, escludendo peraltro dal regime determinati sottosettori sensibili del tessile e dell'abbigliamento, come la fabbricazione di pigiami (AMF 24), e ponendo la condizione che fossero preventivamente notificati tutti i progetti previsti a favore di un'impresa del sottosettore della maglieria intima (AMF 13);

considerando che queste condizioni sono motivate essenzialmente dall'elevato grado di competitività già raggiunto in Italia dai sottosettori di cui trattasi; che esse mirano ad evitare un'incidenza sugli scambi contraria all'interesse comune;

considerando che, sulla base di quanto precede, gli aiuti destinati essenzialmente a favore di investimenti di ammodernamento e rinnovo, nonché per la costituzione di scorte dell'impersa in questione, non prevedono contropartite nell'interesse della Comunità; che di conseguenza nulla può autorizzare la Commissione a derogare al principio dell'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune ammettendo per l'aiuto in questione una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che il governo italiano intende concedere, in applicazione della legge 675/77, a favore di un'impresa che fabbrica pigiami e maglieria intima a Bologna, notificati alla Commissione con la lettera del 6 settembre 1983, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non devono di conseguenza essere concessi.

Articolo 2

Il governo italiano informa la Commissione, nel termine di un mese dalla notifica della presente decisione, delle misure che esso ha adottato per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione